



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 2345 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI N.1 IMPIANTO MOBILE - VAGLIO EXTEC 500S - AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. DITTA BERGAMO CESARE DI BERGAMO SAURO & C S.N.C., AI SENSI DELL'ART.208 COMMA 15 DEL D.LGS.N. 152/2006 E S.M.I. MODIFICA.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3/2000, come da ultimo modificata dall’art.16 della Legge Regionale n. 20/2007 che prevede, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" e in particolare il comma 15 dell'art. 208 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l' art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- iii. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- iv. il DM n. 127/2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- v. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- vi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la

gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;

- vii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- viii. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, approvate in data 06.02.2020, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Premesso che:

- i. Con determina n.2019 prot.n.47375 del 23.07.2024 la ditta Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C s.n.c. è stata autorizzata per l’utilizzo di un nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti vaglio Extec;
- ii. Con istanza acquisita al prot. n.16320 del 12.03.2025 la ditta ha chiesto la modifica dell’autorizzazione dell’impianto mobile vaglio Extec rilasciata con prot. n. 47375 del 23.07.2024, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per l’adeguamento del trattamento dell’impianto mobile al D.M. n.127/2024;
- iii. Con nota prot. n.22412 del 03.04.2025 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ed è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi art. 208 e della L. 241/90 art. 14 e segg. in forma simultanea ed in modalità sincrona ed è stata convocata la riunione in data 22.04.2025;
- iv. Con nota prot.n.26457 del 22.04.2025 è stato trasmesso il verbale della riunione del 22.04.2025, prot. n.26369 del 22.04.2025, il parere End of Waste di Arpav UECCR, acquisito al prot.n.26001 del 18.04.2025 e il contributo tecnico istruttorio di Arpav USACE, acquisito al prot.n.26283 del 22.04.2025;
- v. Con la medesima nota prot.n.26457 del 22.04.2025 è stato chiesto alla ditta di presentare la documentazione integrativa richiesta, come da verbale, ed è stato chiesto il parere conclusivo degli Enti;
- vi. Con nota acquisita al prot.n.29768 del 07.05.2025 la ditta ha presentato le integrazioni richieste;
- vii. Con nota acquisita al prot.n.34262 del 22.05.2025 Arpav UECCR ha trasmesso il parere integrativo sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006;

Premesso che l’impianto mobile per il quale la ditta richiede l’adeguamento dell’autorizzazione risulta così identificabile:

Modello vaglio 500S

Casa costruttrice: EXTEC

N° di matricola 3204

Anno: 1996

Potenzialità massima impianto 150 t/ora

L’impianto è costituito dalla tramoggia di carico e dal vaglio e il trattamento consiste nella vagliatura dei rifiuti per far cessare la qualifica dei rifiuti, ai sensi del D.M. n152/2022, ai sensi del D.M. n.69/2018 e come “caso per caso” ai sensi dell’Art.184-ter del D.Lgs.n. 152/2006.

Non sono previste operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, in quanto i rifiuti vengono ridotti di pezzatura durante le operazioni di demolizione nei cantieri.

L'impianto mobile potrà disporre di attrezzature ausiliarie di semplice tecnologia da impiegare per le singole campagne e precisamente: escavatore cingolato con benna caricatrice a polipo e pala gommata con benna meccanica.

Ritenuto che in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n.150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 04.10.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' rilasciata, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, l'adeguamento dell'autorizzazione in favore della ditta Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C s.n.c. (C.F.:0270987079) con sede legale in Via Malamocco 94, 30126 Venezia per l'utilizzo dell'impianto mobile di recupero di rifiuti, descritto in premessa e così individuato:

Modello vaglio 500S

Casa costruttrice: EXTEC

N° di matricola 3204

Anno: 1996

Potenzialità massima impianto 150 t/ora

2. Sono autorizzate le operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:
 - R5:** consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nelle **schede End of Waste di Arpav UECCR**, ai sensi dell'art.184-ter, **allegate** al presente provvedimento e facenti parte integrante dello stesso.
 - R5:** consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche del **D.M.n. 127/2024**.
 - R5:** consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche del **D.M.n. 69/2018**.

per le seguenti tipologie di rifiuti individuate dai codici EER:

EER	Descrizione	Operazione	End of Waste
170101	cemento	R5	DM n.127/2024 o scheda Arpav UECCR sabbia I1_rev03 o scheda Arpav UECCR materiale drenante I2_rev03
170102	mattoni		
170103	Mattonelle e ceramiche		
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106		

170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 170507		
170504	Terre e rocce da scavo, diverse di quelle di cui alla voce 170503		DM n.127/2024 o scheda Arpav UECCR terra I5_rev03 o scheda Arpav UECCR sabbia I1_rev03 o scheda Arpav UECCR materiale drenante I2_rev03
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		DM n.127/2024 o DM n.69/2018 o scheda Arpav UECCR sabbia I1_rev03 o scheda Arpav UECCR materiale drenante I2_rev03

3. A decorrere dall'emanazione della presente autorizzazione, la determina n.2019 prot.n.47375 del 23.07.2024 è sostituita dalla presente.
4. La presente autorizzazione ha la **durata di 5 anni, decorre dal 23.07.2024 e scade il 23.07.2029**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire **almeno sei mesi prima della scadenza** e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
5. L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Amministrazioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti.
6. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Città metropolitana di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
7. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul *Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"* n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
8. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto del Regolamento 2023/1230/UE che aggiorna la Direttiva macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

Prescrizioni relative alle campagne di attività

9. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale,

qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

10. Per ciascuna campagna di attività, la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. Il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - b. Indicazione dell'impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo nella stessa campagna di più impianti o di utilizzo di attrezzature ausiliarie, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia e n. matricola degli impianti e delle attrezzature ausiliarie utilizzati, ed esatta sequenza dei trattamenti da effettuare; Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo congiunto di impianto mobile di frantumazione/vagliatura autorizzato in capo alla medesima ditta, alla comunicazione dovranno essere allegati copie di entrambe le autorizzazioni degli impianti mobili utilizzati e nella relazione tecnica allegata dovranno essere dettagliatamente descritte le modalità gestionali adottate e l'esatta sequenza dei trattamenti da effettuare.
 - c. Cronoprogramma delle campagna oggetto della comunicazione;
 - d. I dati specifici inerenti all'attività: codice CER, quantità, provenienza e eventuale caratterizzazione analitica del rifiuto da trattare, anche con riferimento a quanto specificato nel relativo paragrafo del presente provvedimento; caratteristiche, destinazione e modalità di effettivo utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione;
 - e. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - f. Le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - g. Indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto in possesso di idonei requisiti;
 - h. La documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
 - i. Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - j. Favorevole giudizio di compatibilità ambientale ovvero provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento delle relative procedure; in caso contrario, alla comunicazione di avvio della campagna di attività dovrà essere allegata una relazione di compatibilità ambientale contenente la descrizione dei potenziali impatti ambientali e delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende effettuare la campagna di trattamento;
 - k. Oneri istruttori e garanzie finanziarie previste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività;
 - l. Eventuali altre informazioni richieste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti da trattare

11. I rifiuti identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere trattati con l’impianto mobile esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica.
12. Il conferimento senza analisi finalizzata alla caratterizzazione di pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, può essere ammesso con riferimento secondo le specifiche regolamentazioni locali; ad esempio in Regione Veneto si faccia riferimento alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
13. Nel caso in cui nei rifiuti da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l’opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
14. Per le campagne di attività nelle quali verrà effettuata l’attività di recupero R5 di rifiuti provenienti da siti di bonifica/MISE, alla comunicazione della campagna dovranno essere allegate analisi consistenti nel test di cessione per verificare il rispetto dei limiti di cui all’All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché l’analisi sul tal quale per verificare il rispetto dei limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto.
15. In sede di campagna l’Autorità competente potrà valutare l’effettuazione di ulteriori analisi sui rifiuti in ingresso, in relazione al processo/sito di produzione del rifiuto da trattare.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.127/2024

16. I rifiuti di cui alla tabella al punto 2 del presente provvedimento cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, essendo l’aggregato recuperato conforme alle operazioni, agli usi e alle norme tecniche indicati nel DM stesso.
17. Copia della procedura del Sistema di Gestione deve essere conservata presso l’impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell’Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.69/2018

18. La cessazione della qualifica di rifiuto del codice CER 170302 deve avvenire sia per i parametri prestazionali che ambientali, seguendo i criteri del DM 69/18, prima di ogni eventuale miscelazione con altri materiali inerti per costituire il mix da utilizzare per predisporre lo specifico cumulo. Il cumulo di miscela dovrà essere poi sottoposto a completa caratterizzazione (prestazionale in ogni caso e ambientale nel caso di aggregati di riciclo provenienti da trattamento di rifiuti) prima dell’uso per la realizzazione di sottofondi e sovrastrutture stradali.
19. Per il rifiuto CER 170302 la dichiarazione di conformità dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 69/2018.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006

20. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità con le Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi sono riportate nelle **schede End of Waste di ARPAV UECCR denominate terra I5_rev03, sabbia I1_rev03, materiale drenante I2_rev03, allegate** al presente provvedimento.
21. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti dovranno garantire l’ottenimento di cessati rifiuti aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nelle schede ARPAV di cui al punto precedente.

22. Prima della produzione del primo lotto di Eow caso per caso la ditta dovrà aggiornare e tenere agli atti il Piano di Gestione Operativa e i modelli di dichiarazione di conformità, secondo le indicazioni contenute nelle schede Eow Arpav.

Prescrizioni End of Waste

23. Copia della normativa deve essere conservata ed esibita a richiesta dell'organi di controllo.
24. Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione, secondo quanto previsto dagli standard tecnici ambientali e prestazionali, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
25. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
26. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione territorialmente competente per la campagna, una relazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
27. In caso di non conformità per aspetti di eco-compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti terzi di smaltimento o di recupero, che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità;
28. Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marcatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
29. Il tempo massimo di permanenza all'interno del sito di tutti i cessati rifiuti prodotti, può essere ricondotto agli spazi disponibili in cantiere specificatamente previsti nelle singole campagne mobili. L'amministrazione competente per la campagna valuterà la congruità del tempo massimo di permanenza. In caso di superamento del termine, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ARPAV territoriale di riferimento, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso.
30. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i cessati rifiuti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
31. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Qualora la ditta certifichi il materiale ai sensi del Reg. UE 305/11, alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del regolamento medesimo.
32. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del DL 101/2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti ottenuti dal trattamento

33. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti nel rispetto dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

34. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
35. I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero dovranno essere classificati codificati con i codici CER 191204, 191207, 191209, 191212.
36. I rifiuti esitati dalle operazioni di recupero dovranno essere sottoposti alle analisi chimiche in conformità alla normativa vigente ed eventuali ulteriori analisi previste dai successivi impianti di destinazione.
37. In particolare i rifiuti esitati dal trattamento di rifiuti provenienti da un sito di bonifica/MISE e destinati a successivo recupero dovranno essere sottoposti al test di cessione al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006. Inoltre dovrà essere verificato sul tal quale, il rispetto dei limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto.
38. In caso di superamenti nelle analisi sopra riportate, i rifiuti in uscita dovranno essere destinati a impianti dotati di tecnologia idonea alla rimozione della contaminazione.
39. In sede di campagna l'Autorità competente potrà valutare l'effettuazione di ulteriori analisi sui rifiuti in uscita, in relazione al processo/sito di destino del rifiuto.

Ulteriori prescrizioni gestionali

40. In ogni singola campagna attività, ciascun lotto di produzione di cessati rifiuti dovrà essere ottenuto dal trattamento di un singolo lotto di produzione di rifiuti in ingresso (intendendo per "lotto di produzione" la popolazione di rifiuti avente stesso CER, stesso produttore e la medesima caratterizzazione analitica).
41. Non sono autorizzati con il presente atto eventuali stoccaggi di rifiuti in ingresso all'impianto mobile, che rimangono interamente in capo al produttore dei rifiuti stessi.
42. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
43. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
44. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
 - a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;

- e. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
45. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

Disposizioni generali

46. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, è esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento con l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, presso altri impianti di recupero (compresa la sola messa in riserva R13) di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero (compresa i soli messa in riserva / deposito preliminare R13/D15) autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
47. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
48. Presso la sede legale dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
49. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
50. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
51. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
52. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dagli interessati.
53. La dichiarazione di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
54. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
55. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
56. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.

57. Il presente provvedimento viene trasmesso per il tramite del Suap competente alla ditta Bergamo Cesare snc, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Regione Veneto ed alle Province del Veneto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente